



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

Tel: 0823-712742

Fax: 0823-714312

Via Paoli,1

C.F. 80005280625

C.C.P. 12653820

P.IVA 00840560627

82010 Bucciano (BN)

Sito Istituzionale www.comune.bucciano.bn.it

mail: anagrafe@comune.bucciano.bn.it

Pec : protocollo.bucciano@asmepec.it

Ufficio Elettorale

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D'APPELLO ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'articolo 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, come sostituito con l'articolo 3 della Legge 5 Maggio 1952 n. 405 riguardante l'aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari

INVITA

i cittadini, d'ambo i sessi, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, ad iscriversi non oltre 31 luglio 2019 nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

I moduli su cui formulare la domanda sono disponibili presso l'Ufficio Demografico del Comune e sul sito internet

Dalla residenza municipale, li 30.04.2019



IL SINDACO

Avv. Domenico MATERA

[Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993](#)

Estratto dalla Legge 10 Aprile 1951 n. 287

Articolo 9

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) buona condotta morale;*
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

Articolo 10

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

Articolo 11

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrato e, in generale, i funzionari in attività di servizi appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo*

Stato in attività di servizio;

- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.*